

# Filomena Greco

NOTAIO

Via Nazionale, 31 - Tel. 0935.503161

94100 Enna



Repertorio n.31668

Raccolta n.14234

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno nove  
del mese di novembre

Alle ore diciotto e minuti ventotto

In Enna, presso l'Hotel Federico II, in questa Contrada Salerno, ove richiesto mi sono recata.

Innanzitutto a me Filomena Greco, Notaio in Enna, con studio ivi alla Via nazionale n.31, iscritta al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Enna e Nicosia,

è presente:

il signor CASCIO Mario Signorello, nato ad Enna il 14 settembre 1953, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa denominata "CONSORZIO PER LA GARANZIA COLLETTIVA FIDI SOC. COOP. - EUROFIDI" con sede in Enna ed indirizzo alla Via Borremans n.53/F, ove domicilia per la carica, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Palermo ed Enna: 01048320863, numero REA: EN-55201, pec: eurofidi.enna@legalmail.it.

Esso comparso, della cui identità personale poteri e qualifica io Notaio sono certa, mi richiede di assistere, redigendone il verbale, all'assemblea della suddetta società, riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno:

- 1) -spostamento voce di bilancio da passivo n.20 - debiti verso la clientela (depositi cauzionali) alla voce n.120 - riserve (fondi rischi indisponibili) - relative determinazioni;
- 2) -riformulazione dello Statuto sociale per adeguamento alla normativa vigente;
- 3) -varie ed eventuali.

Aderendo alla proposta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

-Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, il comparso signor CASCIO Mario Signorello il quale constata e fa constare che:

-che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto a mezzo pubblicazione presso il quotidiano di Sicilia in data 29 ottobre 2020;

-che sono presenti, in proprio e a mezzo deleghe acquisite agli atti della società numero trecentocinquanta due soci, su ottocentoventitrè, rappresentanti oltre il quaranta per cento, del capitale sociale come risulta dall'elenco che, debitamente sottoscritto dai presenti stessi, dal comparso e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

18.11.2020  
3320 IT



-che è presente l'organo amministrativo nella persona di se stesso Presidente del Consiglio di amministrazione e dei consiglieri signori Barreca Peter, Spalletta Salvatore, Mascaro Luigi, Tirrito Pierpaolo e Schillaci Angelo;

-che è presente il Collegio Sindacale in persona del Presidente dott. Di Marco Carlo e dei Sindaci effettivi dott. Barrotto Mario e dott. Callerame Giovanni;

-che esso Presidente dichiara di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

-che l'assemblea è regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto ed apre la discussione.

Passando alla trattazione congiunta degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente espone che: in conseguenza del nuovo quadro normativo in materia di Confidi e della presente congiuntura economica, e soprattutto, al fine di consentire al confidi di poter continuare ad operare con una maggiore consistenza patrimoniale, si rende necessario modificare l'art.9 del vigente statuto sociale, recante norme in tema di "obblighi dei soci", nel senso di eliminare la possibilità di rimborso ai soci dell'importo versato al fondo rischi, specificando che "l'importo versato al Fondo Rischi dal socio non è rimborsabile in caso di cessazione del vincolo sociale in quanto viene acquisito al patrimonio sociale tra le riserve indisponibili".

Si rende altresì necessario modificare l'art.10 del vigente statuto sociale, recante norme in tema di "recesso, decadenza ed esclusione del socio", nel senso di eliminare la possibilità della restituzione delle somme versate dai soci a garanzia delle operazioni di finanziamento, previa deliberazione favorevole da parte del C.D.A., specificando che "La somma versata a titolo di Fondo Rischi ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. d) del presente Statuto, non sarà restituita in nessun caso in quanto concorre alla costituzione dei fondi rischi indisponibili del patrimonio della società."

In conseguenza della modifica degli articoli 9 e 10 nel testo come sopra proposto, il Presidente propone lo spostamento della voce di bilancio del passivo n.20 - debiti verso la clientela (depositi cauzionali) alla voce n.120 - riserve (fondi rischi indisponibili) e propone, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, la riformulazione dello Statuto sociale per adeguarlo alla normativa vigente, nel testo, come sopra letto e proposto dal Presidente, che, già predisposto in previsione della presente delibera, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

Terminata l'esposizione, il Presidente dopo aver dato lettura del nuovo testo dello Statuto sociale, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, mette ai voti per alzata di mano la proposta sopra formulata e mi chiede di verbalizzare che l'assemblea a unanimità





Allegato "A"  
 n. 31668 repertorio  
 n. 1h23h raccolta

**EUROFIDI** Soc. Coop. a.r.l.


Via Borremans, 53F - 94100 ENNA BASSA  
 Tel. 0935.531905 - Tel. 0935.531905 - Fax. 0935.20418

**FOGLIO DELLE PRESENZE**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI**

**DEL 09 NOVEMBRE 2020**



CONSIGLIERI :

CASCIO MARIO SIGNORELLO

*[Handwritten signature of Cascio Mario Signorello]*

LA MORELLA RENATO

*[Handwritten signature of La Morella Renato]*

BARRECA PETER

*[Handwritten signature of Barreca Peter]*

SPALLETTA SALVATORE


*[Handwritten signature of Spalletta Salvatore]*

MASCARO LUIGI

*[Handwritten signature of Mascaro Luigi]*

TIRRITO PIERPAOLO

SCHILLACI ANGELO



COLLEGIO SINDACALE :

DI MARCO CARLO

*[Handwritten signature of Di Marco Carlo]*

BARBAROTTO MARIO

*[Handwritten signature of Barbarotto Mario]*

CALLERAME GIOVANNI

*[Handwritten signature of Callerame Giovanni]*

*[Handwritten signature of Filippone Giuseppe]*



Allegato <sup>"B"</sup>.....

n. 31068 repertorio

n. 11231 raccolta

**STATUTO**

**"CONSORZIO PER LA GARANZIA COLLETTIVA FIDI  
SOC.COOP. - EUROFIDI"**

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO**

**ART.1**

**Costituzione**

Su iniziativa dell'Unione Artigiani della Provincia di Enna e dell'Associazione Artigiana della Provincia di Caltanissetta - Confartigianato, è costituita una Società Cooperativa, denominata: "CONSORZIO PER LA GARANZIA COLLETTIVA FIDI - SOC. COOP. -EUROFIDI", e per brevità anche "CONSORZIO EUROFIDI - Soc. Coop."

**ART.2**

**Sede**

La Società ha sede nel Comune di Enna.

Altre sedi secondarie potranno essere istituite o soppresse con delibera del C.d.A..

**ART.3**

**Durata**

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050, tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea dei Soci.

**ART.4**

**Oggetto**


La Società è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro, risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio ed intende svolgere la sua attività secondo i principi della mutualità prevalente come definiti dall'art.2512 del codice civile.

La cooperativa, salvo quanto stabilito dal comma 32 dell'articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n.269 convertito con modifiche dalla Legge di conversione 24 novembre 2003 n.326 e successive modifiche ed integrazioni, svolge esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi la cooperativa può prestare garanzie personali e reali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

A titolo esemplificativo la Società potrà svolgere le seguenti attività:

- 1) assistere i propri Soci nelle operazioni di Fido bancario;
- 2) assistere i propri Soci nelle operazioni di finanziamento a breve e medio-lungo termine, ivi compresi prestiti partecipativi e partecipazioni temporanee di minoranza;
- 3) assistere i propri Soci nelle operazioni di factoring,



leasing, crediti all'esportazione ed in ogni altra operazione finanziaria, anche relativa agli impieghi, consentita dalle norme di legge;

4) stipulare convenzioni con Banche ed altri intermediari finanziari;

5) costituire uno o più Fondi Rischi;

6) accettare fideiussioni da parte di terzi, da utilizzare anche insieme a quelle prestate dai Soci;

7) determinare le modalità di impiego delle fideiussioni prestate dai Soci e dai terzi;

8) costituire e partecipare a fondi interconsortili di garanzia, società, enti ed organizzazioni volti a coordinare e potenziare le attività della Società;

9) partecipare ad iniziative, programmi, strumenti di garanzia gestiti da istituzioni, enti, società europee, italiane ed estere, anche concludendo appositi accordi e/o convenzioni che prevedano interventi di sostegno a favore della Società per la reintegrazione delle perdite subite in relazione alle operazioni dalla stessa garantite.


La cooperativa potrà compiere ogni altra attività utile alla realizzazione dello scopo sociale ivi comprese operazioni di natura mobiliare e/o immobiliare, industriale, commerciale, nei limiti consentiti dalla legge, assunzione di partecipazioni, concessione di avalli, ipoteche, pegni ed altre garanzie reali o personali, nonché consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni necessarie per realizzare lo scopo sociale.

La Società potrà iscriversi, nell'elenco ex art.106 107 del T.U. bancario, secondo quanto previsto al comma 57 dell'articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n.269 convertito con modifiche dalla Legge di conversione 24 novembre 2003 n.326 e successive modifiche ed integrazioni.

La Società potrà fondersi con altri Confidi o trasformarsi secondo quanto previsto dai commi 38 - 39 e 40 dell'articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n.269 convertito con modifiche dalla Legge di conversione 24 novembre 2003 n.326 e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso le deliberazioni assembleari necessarie sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le assemblee straordinarie anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500 septies, 2500 octies, 2545 decies del Codice Civile.

La Società potrà aderire ad un consorzio o società consortile o società cooperativa di garanzia fidi di secondo grado ovvero a strutture associative anche temporanee fra Confidi o organismi con finalità analoghe, ovvero a strutture associative anche temporanee fra Confidi o comunque con organismi con finalità analoghe.

La società potrà operare anche mediante la partecipazione a reti tra Confidi aventi scopo analogo o connesso al proprio. I Fondi della Società possono essere investiti in titoli.



TITOLO II  
CONVENZIONI - FONDO RISCHI

ART. 5

**Convenzioni bancarie**

Gli Amministratori della società potranno stipulare convenzioni con una o più Banche e/o Intermediari finanziari, al fine di concordare la concessione ai propri Soci di fidi e/o finanziamenti di qualsiasi genere e natura in regime di condizioni favorevoli e stabilire le norme tecniche per la selezione delle domande ed anche al fine di agevolare l'accesso alle agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie.

La concessione dei fidi e/o dei finanziamenti dovrà essere retta dai seguenti principi:

- a) il Socio che intende ottenere il Fido alle condizioni convenute tra la Banca e/o l'intermediario finanziario e il Consorzio Eurofidi, dovrà presentare domanda a quest'ultimo, corredata della documentazione richiesta. La domanda sarà esaminata, per l'eventuale approvazione, dal Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Il Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria eseguita anche dagli uffici ed eventualmente avvalendosi della collaborazione dell'ente finanziatore, adotterà la propria decisione tenendo conto del fabbisogno finanziario dell'impresa e della capacità di quest'ultima di far fronte agli impegni finanziari assunti, e ne darà notizia al Socio entro i dieci giorni successivi. Qualora entro novanta giorni dalla domanda non sarà data notizia, questa dovrà intendersi come respinta;
- b) il Consiglio di Amministrazione, assunta la delibera, comunicherà alla Banca e/o all'intermediario finanziario, i termini di rilascio della garanzia e la relativa scadenza;
- c) la convenzione fisserà le modalità per il rilascio delle eventuali fideiussioni da parte dei Soci e per il versamento a fondo rischi, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- d) la garanzia della Società potrà essere rilasciata solo dopo avere acquisito i versamenti a fondo rischi e la prestazione della eventuale fideiussione e cesserà di produrre efficacia alla scadenza del termine fissato nella delibera di concessione;
- e) qualora la Banca debba avvalersi delle fideiussioni concesse dai Soci, essa dovrà preliminarmente rivolgersi alla Società stessa, la quale provvederà a ripartire proporzionalmente tra i Soci l'onere delle insolvenze nei limiti della responsabilità fidejussoria di ciascuno;
- f) la convenzione conclusa con la Banca dovrà avere una durata limitata, altrimenti dovrà prevedere il diritto di recesso a favore della Società;
- g) il totale dei finanziamenti garantibili dalla Società dovrà essere non superiore a venti volte per il breve termi-



IT

ne e a trenta volte per il medio e lungo termine la somma dei relativi fondi rischi e fideiussioni in essere di cui dispone la Società.

h) L'importo unitario massimo del finanziamento garantibile dalla cooperativa per ciascuna impresa artigiana o commerciale non può superare la somma di euro 361.519,83 di cui euro 103.291,38 per il credito di esercizio o forme ad esso assimilabili e, per la parte eccedente, fino all'importo massimo di euro 1.549.370,70 per operazioni a medio e lungo termine, mediante garanzia prestata dal consorzio di secondo grado. Tali importi comunque non potranno superare il limite massimo previsto dalla legge al momento della concessione del fido, salvo per casi esplicitamente previsti per disposizione di legge. Ogni modifica della normativa regionale che rettifichi i limiti di cui al presente articolo comporterà automaticamente una variazione dei limiti sopra previsti.

#### **ART. 6**

##### **Ripartizione rischio**

La ripartizione del rischio tra il Consorzio Eurofidi e l'Istituto finanziatore è prevista dalle convenzioni.

La convenzione non potrà prevedere a carico del Consorzio un rischio superiore all'80% per ogni singola operazione di fido garantito salvo per casi esplicitamente previsti per disposizione di legge.

La percentuale di rischi da far gravare sulla garanzia prestata dalla cooperativa per ogni singolo finanziamento non potrà essere superiore all'ottanta per cento (80%), salvo per casi esplicitamente previsti per disposizione di legge. Gli istituti di credito convenzionati assumeranno un rischio sino ad un massimo dell'ottanta per cento (80%), salvo per casi esplicitamente previsti per disposizione di legge. Sulla parte di finanziamento che eccede il limite massimo garantibile dal Consorzio, interverrà la garanzia prestata dal consorzio di secondo grado fino ad un massimo del novanta per cento (90%), salvo per casi esplicitamente previsti per disposizione di legge.

#### **ART. 7**

##### **Fondo Rischi**

Per realizzare le finalità statutarie e di legge vengono costituiti uno o più Fondi Rischi per coprire le eventuali perdite denunciate dai soggetti convenzionati, al quale Fondo si attingerà prima di escutere le fideiussioni.

Alla costituzione e all'incremento del Fondo Rischi, depositato in conti fruttiferi ovvero in titoli, presso le Banche convenzionate, concorrono:

- i versamenti effettuati dai soci ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. d) ed e);
- gli stanziamenti effettuati a tal fine dai Soci partecipanti e aderenti, nonché dagli eventuali sostenitori, e da ogni altro soggetto pubblico o privato.

A tal fine ciascuna impresa partecipante è tenuta a concorrere alla costituzione del Fondo Rischi secondo gli importi deliberati dal C.d.A. ovvero secondo quanto previsto dalle convenzioni con gli istituti finanziatori, proporzionalmente alla somma per cui si è ammessi al credito, e comunque non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.97, comma 1, lettera e) della L.R. 32/2000, la quota a carico dell'impresa beneficiaria sarà pari al 50% dell'importo unitario del monte di garanzia, salvo per casi esplicitamente previsti, fermo restando che i versamenti a fondo rischi effettuati dall'impresa rispetto all'importo della fideiussione non possono essere inferiori al 30% della quota complessivamente a carico dell'impresa.

Gli interessi che vanno a maturare sulle giacenze dei fondi di cui al 2° comma, relativamente alla quota derivante dall'intervento regionale o comunque di natura pubblica, devono essere portati ad incremento dei fondi stessi e non possono per alcun motivo essere distratti per diversa destinazione. Per gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente alla quota derivante dai versamenti ai fondi effettuati dai privati, è riconosciuta al Consorzio la facoltà di disporre la destinazione ad incremento degli stessi fondi rischi o per altre finalità.

A tali fondi rischi affluiranno le eventuali contribuzioni e/o agevolazioni regionali facenti capo ai competenti Assessorati regionali, oltre ad altre eventuali integrazioni di natura pubblica o privata.

### TITOLO III

#### SOCI - PATRIMONIO CONSORTILE - ESERCIZIO SOCIALE

##### ART.8

##### Soci

Il numero dei soci, non inferiore al limite fissato dalla legge, è illimitato.

Possono essere socie:

- le piccole e medie imprese artigiane, purché regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane, aventi sede e operanti nella Regione Sicilia;
- le piccole e medie imprese del commercio, ricomprese nella classificazione regionale prevista dall'art.1 della L.R. n.34/91 e successive modifiche ed integrazioni, aventi sede e operanti nella Regione Sicilia. Restano comunque escluse le imprese soggette a procedure concorsuali, fallite o protestate o sottoposte, con provvedimento definitivo a misura di prevenzione di cui alla legge 31.5.1965 n.575 e successive modifiche ed integrazioni;
- le piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, le imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché da liberi professionisti.



2  
17

Possono, altresì aderire, in qualità di finanziatori, anche Enti, Banche, Associazioni ed Aziende che, pur non fruendo dei servizi della Società stessa, concorrano al conseguimento delle sue finalità.

Possono aderire anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), purché complessivamente non rappresentino più di un sesto delle imprese Socie.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

L'ammissione alla Società è soggetta al sindacato di merito del Consiglio di Amministrazione che dovrà pronunziarsi, sull'ammissione, entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione completa. Decorso tale termine, in assenza di decisione, la domanda si intenderà non accolta.

L'aspirante Socio deve dichiarare di possedere i requisiti per l'ammissione a Socio, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società e delle convenzioni con gli istituti finanziatori e di accettare il tutto senza riserva o condizioni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro Soci. Il C.d.A. deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione a Socio e comunicarlo agli interessati. Qualora la domanda non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione l'aspirante Socio può, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il nuovo Socio deve versare oltre l'importo della quota sociale, l'eventuale tassa di ammissione. La tassa di ammissione non è in alcun caso rimborsabile.

Successivamente alla propria accettazione, salvo differenti disposizioni stabilite dalle convenzioni con gli enti finanziatori, il Socio è obbligato al versamento delle somme da destinare al fondo rischi ed al rilascio delle eventuali fidejussioni. Il C.d.A. richiederà al Socio tutte le integrazioni previste a norma di Statuto per poter beneficiare delle garanzie della Società nonché delle agevolazioni previste dalle normative vigenti.

Il C.d.A. nella relazione al bilancio illustrerà le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

L'aspirante socio, unitamente alla domanda di ammissione, è obbligato a versare:

-la quota di capitale sociale, nella misura minima di Euro 25,00 oltre l'eventuale soprapprezzo nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione;

- l'eventuale contributo una tantum dovuto in sede di ammissione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione; Il contributo una tantum non è in alcun caso rimborsabile.

I rapporti tra la cooperativa, e i soci possono essere disciplinati da un regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. Il regolamento è predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

#### ART.9

#### Obblighi dei Soci

I soci sono obbligati:

- a) alla sottoscrizione ed al versamento della quota sociale dell'importo minimo di Euro 25,00 oltre l'eventuale soprapprezzo nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione;
- b) al pagamento di un contributo una tantum dovuto in sede di ammissione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a sottoscrivere eventualmente una fideiussione per un ammontare minimo di Euro 100,00 alle condizioni e secondo le indicazioni che saranno fissate nelle convenzioni;
- d) a concorrere alla formazione del Fondo Rischi nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Statuto o secondo la misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, comunque con un importo minimo di Euro 50,00. L'importo versato al Fondo Rischi non è rimborsabile in caso di cessazione del vincolo sociale in quanto viene acquisito al patrimonio sociale tra le riserve indisponibili;
- e) a corrispondere il contributo per far fronte alle spese di gestione che il consiglio di Amministrazione delibererà;
- f) a concorrere, su delibera del C.d.A., anche indipendentemente dalla concessione della garanzia mutualistica, alla formazione del fondo rischi nella misura minima che il consiglio di Amministrazione delibererà;
- g) a concorrere, su delibera del C.d.A., anche indipendentemente dalla concessione della garanzia mutualistica, al rilascio di eventuali fideiussioni nella misura minima che il Consiglio di Amministrazione delibererà;
- h) a osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- i) a cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia in contrasto con questi e con gli interessi del proprio Confidi;
- l) a comunicare nel termine perentorio di 30 giorni ogni variazione di ragione sociale, sede, compagine sociale, nonché la cessione dell'azienda o di rami di essa ed ogni altro evento che possa modificare i parametri utili a verificare



17

l'affidabilità dell'impresa e la sussistenza dei requisiti per essere socio della Società;

m) a corrispondere, al momento dell'erogazione del finanziamento, un contributo per le spese di istruttoria pratica, per un ammontare che verrà stabilito dal Cda.

Gli enti finanziatori possono essere esonerati dal concedere fideiussione.

#### ART.10

##### **Recesso - decadenza - esclusione del socio.**

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, il recesso è consentito al socio se nel corso di due esercizi consecutivi gli siano stati negati ad opera del Confidi ovvero degli enti finanziatori convenzionati i fidi e/o i finanziamenti richiesti nell'ambito applicativo delle convenzioni e della legislazione vigente.

Il socio non può recedere se ha in corso operazioni assistite dalla Cooperativa.

E' fatto salvo il diritto dei Soci di recedere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione indirizzata al C.d.A, con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni e comunque purché abbia definito i rapporti garantiti dal Confidi.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte degli amministratori.

Il socio decade ove vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto per la sua appartenenza al Confidi.

Qualora si verifichi il decesso del socio titolare di impresa individuale, questi potrà essere sostituito dall'erede o dal rappresentante comune degli eredi solo previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione il quale potrà, in alternativa, procedere alla liquidazione della quota sociale agli eredi.

Nel caso si verifichi il decesso di uno dei soci di una società di persone socia del Confidi, il Consiglio di Amministrazione, valutata la situazione venutasi a creare con il decesso, potrà decidere l'eventuale esclusione della società socia.

Il socio, previo accertamento e successiva delibera del Consiglio di Amministrazione, è escluso dal Confidi, oltre che nei casi previsti dal C.C. e di quanto in precedenza indicato, quando:

a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Confidi;

b) rifiuti di prestare fideiussioni e di concorrere al fondo rischi;

c) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali, o sia stato sottoposto, con provvedimento definitivo a misura di prevenzione di cui alla legge 31.5.1965 n.575 e successive modifiche ed integra-

zioni;

d) ricevuta richiesta dal Confidi di adempiere agli impegni assunti nei confronti degli enti finanziatori convenzionati, entro i termini e nei limiti della ripartizione dell'onere del socio insolvente effettuata dalla stessa cooperativa, si rifiuti di far fronte agli impegni.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare l'esclusione del socio dal Confidi quando:

- 1) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte dell'importo della quota sociale e dell'eventuale soprapprezzo, del contributo una tantum di ammissione e del contributo annuale;
- 2) non abbia rispettato gli obblighi contratti nei confronti del Confidi previsti in capo al socio dallo Statuto, da eventuali regolamenti e/o dalle deliberazioni sociali;
- 3) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni previste nello statuto e/o nell'eventuale regolamento interno, o delle deliberazioni degli organi del Confidi;
- 4) abbia interessi in contrasto con quelli del Confidi;
- 5) non abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art.9 del presente Statuto.

L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al socio entro trenta giorni a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I soci receduti, decaduti o esclusi hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi versate, come risulta dalla contabilità. La domanda di rimborso dovrà essere fatta con lettera raccomandata all'organo di amministrazione.

In caso di aumento del capitale sociale per effetto del passaggio di riserve o altri fondi di Bilancio al capitale sociale, la quota sociale assegnata gratuitamente al socio non è in alcun caso rimborsabile, né in caso di morte di recesso o esclusione al socio né di scioglimento della Cooperativa. Pertanto, la quota del capitale sociale, assegnata gratuitamente al socio, resta acquisita al patrimonio della società.

La somma versata a titolo di Fondo Rischi ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. d) del presente Statuto, non sarà restituita in nessun caso in quanto concorre alla costituzione dei fondi rischi indisponibili del patrimonio della società.


Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### ART.11

##### Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dalle quote di partecipazione dei Soci, del valore nominale non inferiore ad Euro 25,00 cadauno e con le limitazioni di legge.
- b) dalle quote di ammissione (art.2528 c.c.);



- c) dal soprapprezzo;
- d) dalla riserva legale;
- e) dalle riserve comunque costituite ai sensi di legge o del presente statuto;
- f) dall'eventuale riserva straordinaria, se deliberata dall'assemblea;
- g) dagli utili eventualmente realizzati e non distribuibili ai sensi dell'art.7 della Legge del 31 gennaio 1992 n.59, salvo diverse e successive disposizioni di legge;
- h) dai contributi e/o dalle integrazioni ai Fondi Rischi destinati al patrimonio e ricevuti da ogni soggetto pubblico e/o privato;
- i) dai fondi rischi indisponibili costituiti con contributi e/o integrazioni di soggetti pubblici e/o privati, con versamenti dei soci a titolo definitivo e con gli accantonamenti di conto economico.

La responsabilità dei soci per i debiti sociali è limitata alla quota sociale salvo quanto disposto dagli articoli 5, lettera f) e 7 del presente statuto.

Le quote di partecipazione non possono essere sottoposte a pegno o vincolo; né essere cedute, nemmeno ad altri Soci, per atto tra vivi o per causa di morte, salvo il caso di sub ingresso dell'erede ai sensi del precedente art.11.

Sulle quote non possono, in nessun caso, essere corrisposti dividendi od interessi, così pure sull'importo versato per la costituzione dei Fondi Rischi.

#### ART.12

##### **Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di Legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

Il Consiglio di amministrazione nella relazione deve indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della Società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano par-

ticolari esigenze relativa alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Gli eventuali utili di esercizio sono destinati:

1. alla riserva legale nella misura fissata dalla legge;
2. la rimanente parte secondo le deliberazioni dell'assemblea;

E' comunque vietata la distribuzione di utili ai soci.

Le riserve patrimoniali del Confidi, ivi inclusi i Fondi Rischi formati con utili, nonché gli utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma, non possono essere distribuiti tra i soci né durante la vita della stessa, né all'atto del suo scioglimento.

Le eventuali perdite risultanti in sede di approvazione del bilancio dovranno essere ripianate utilizzando le riserve già costituite.

Copia del bilancio dell'esercizio precedente completo delle relazioni e attestazioni di legge deve essere trasmesso all'Amministrazione regionale, entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso.

#### **TITOLO IV** **ORGANI SOCIALI**

##### **ART.13**

##### **Organi sociali**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

##### **ART.14**

##### **Assemblea dei Soci**

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea è convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o venga richiesto da almeno un decimo dei soci ovvero dal collegio sindacale.

La convocazione verrà effettuata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da pubblicarsi sul notiziario di categoria o su quotidiani locali con maggiore diffusione, ovvero con raccomandata postale con avviso di ricevimento, ovvero con raccomandata a mano ai singoli soci ovvero a mezzo fax o posta elettronica ovvero con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento o mediante la pubblicazione

sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai soci iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci e da affiggersi presso la sede sociale.

L'eventuale data di seconda convocazione deve seguire la prima di almeno ventiquattro ore.

In ogni caso la pubblicazione o la spedizione dovranno avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa provvede all'approvazione del bilancio ed alla nomina delle cariche sociali, delibera sugli altri oggetti attinenti la gestione del Confidi riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto e/o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei soci.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o anche altrove, purché nella provincia di Enna.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da persona designata dall'assemblea; questi ne accerta la regolarità e designa il segretario.

Delle riunioni deve essere redatto, a cura del segretario, processo verbale che dovrà essere sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dallo stesso segretario.

L'assemblea straordinaria delibera secondo le disposizioni dell'art.2365 del C.C. sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e sulla nomina ed i poteri dei liquidatori.

Il verbale di assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Qualora si realizzassero le condizioni previste all'art.2540 del Codice Civile, rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci sarà possibile lo svolgimento di Assemblee separate con le modalità e le prescrizioni previste nel citato articolo.

#### **Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti e/o rappresentati,

in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazio-

ni sono assunte con la maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

#### **Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti che costituiscono almeno due terzi dei soci presenti e/o rappresentati;

in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti: l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 20% (venti per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea soltanto da altri soci. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla cooperativa.

Il voto non può essere delegato agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della cooperativa e agli altri soggetti indicati nell'art.2372, comma 5 del Cod. Civile.

L'assemblea per garantire una più ampia partecipazione della base sociale, autorizza il Consiglio di amministrazione ad istituire gruppi sociali di consultazione ("Consulta dei Soci") sui problemi di interesse generale per lo sviluppo dell'attività della cooperativa.

#### **ART.15**

##### **Consiglio di Amministrazione**

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno cinque e non più di quindici membri eletti dall'Assemblea tra i Soci.

I Consiglieri eletti dall'Assemblea durano in carica per tre esercizi sociali con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed un Vicepresidente che, in caso di impedimento o assenza del Presidente, lo sostituisce con eguali poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più

consiglieri, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni secondo le previsioni ed i limiti di cui agli artt. 2381 e 2544 del codice civile, stabilendo contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega.

#### ART.16

##### Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli espressamente attribuiti dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.

A titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

- 1) provvede alla esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- 2) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci;
- 3) redige, ove lo ritenga opportuno, il testo del Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 4) predispone il Bilancio d'esercizio;
- 5) stipula le opportune convenzioni con le Banche e gli altri intermediari finanziari per il raggiungimento dei fini della Società;
- 6) provvede alla costituzione ed alla gestione di uno o più Fondi Rischi, effettuando ogni operazione di natura finanziaria e/o anche con istituti non bancari, al fine della migliore gestione e dell'incremento delle somme costituenti i fondi della cooperativa, nel rispetto, per quanto attiene ai fondi rischi, di quanto previsto dalle convenzioni;
- 7) può attribuire specifiche deleghe ad uno o più Consiglieri;
- 8) decide insindacabilmente in merito alla concessione e alla revoca delle garanzie;
- 9) delibera sull'assunzione e sul licenziamento del personale, e su ogni altra questione inerente il personale.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre investito dei seguenti poteri:

- a) adeguamento dello Statuto sociale alle modifiche legislative che si dovessero rendere, di volta in volta, necessarie;
- b) deliberare sulla fusione ai sensi dell'art.2365 del Codice Civile e dei commi 38 - 39 - 40 - 41 - 42 dell'articolo 13 del Decreto legge 30 settembre 2003 n.269 convertito con modifiche dalla Legge di conversione 24 novembre 2003 n.326 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) deliberare in merito all'iscrizione del Confidi nell'elenco speciale previsto dall'art.106 del Testo Unico Bancario;
- d) deliberare in merito all'istituzione di sedi secondarie e sul trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- e) deliberare sul contributo alle spese di gestione che i soci devono corrispondere.

#### ART.17

##### Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte

che il Presidente ne ravvisi l'opportunità o su richiesta del Collegio Sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Esse sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso da inviare per telegramma, telefax, posta elettronica o lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della data fissata. In caso di urgenza può essere convocato tramite fax, e-mail o altro mezzo che possa garantire la ricezione, almeno ventiquattro ore prima della data fissata.

Il Consiglio di amministrazione è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri e i sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere celebrato con ricorso a tecniche di video e/o tele-conferenze nel rispetto delle norme di legge relative alla convocazione ed alla verbalizzazione. I partecipanti dovranno poter essere identificati e di ciò si dovrà dare atto nel verbale e dovranno, in tempo reale, poter intervenire, trattare ed esprimere il proprio voto sugli argomenti in discussione. In tali casi, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui si dovrà pure trovare il segretario verbalizzante.

#### **ART.18**

##### **Presidente**

Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante del Consorzio. La sua azione è rivolta al raggiungimento degli scopi sociali ed opera secondo le direttive e le eventuali specifiche deleghe attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può conferire mandati e procure, anche speciali, per singoli atti o categorie di atti.

#### **ART.19**

##### **Funzioni di Comitato Tecnico**

Le funzioni di Comitato Tecnico, ove previsto nelle convenzioni con le banche e/o gli Intermediari finanziari, vengono svolte da quattro Consiglieri di Amministrazione nominati dal Consiglio stesso. Il Comitato Tecnico, ove previsto nelle convenzioni, acquisito l'esito della istruttoria della Banca e/o dell'Intermediario finanziario, si riunisce per dare esecuzione alla concessione dei singoli affidamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni viene invitato un rappresentante della Banca o dell'intermediario convenzionato.

#### **ART.20**

##### **Collegio Sindacale**

II Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e due supplenti tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Un membro effettivo è designato dall'Assessorato Regionale competente, ove il Confidi ottenga l'accreditamento della Regione. Gli altri membri sono eletti dall'Assemblea che provvede anche alla nomina del Presidente.

I Sindaci durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La loro remunerazione è fissata anticipatamente al momento della nomina.

La nomina del Presidente spetta all'Assemblea e possono essere nominati sindaci anche non soci.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del Cod. Civile.

I Sindaci esercitano tutti i poteri loro conferito dalla legge, collegialmente e individualmente, a seconda dei casi.

Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.

#### **ART.21**

##### **Consulta dei soci**

Il Consiglio di Amministrazione può istituire la Consulta dei Soci.

La Consulta dei soci, composta da dodici a venti soci provenienti dalle varie zone di operatività della cooperativa e nominati dal Consiglio di amministrazione, ha funzione consultiva e si propone quale strumento istituzionale per mantenere e rafforzare il legame con la base sociale attraverso l'intervento di validi interlocutori i quali collaboreranno con il Consiglio di Amministrazione per individuare le esigenze dei soci in particolare.

A questo scopo la Consulta propone incontri su temi di attualità e di interesse delle imprese iscritte.

#### **TITOLO V**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART.22**

##### **Scioglimento**

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla Legge. In caso di scioglimento della società, quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi dovrà essere devoluto al fondo di garanzia regionale.

#### **Art.23**

##### **Clausola compromissoria**

Le controversie che potranno sorgere tra i soci e la società, tra i soci e gli amministratori o liquidatori in dipendenza del presente statuto saranno decise da un Arbitro unico designato dalla Camera Arbitrale della provincia di Enna, istituita presso la C.C.I.A.A. di Enna. L'Arbitro deci-

derà secondo equità nel termine di sessanta giorni dall'accettazione della nomina, con lodo impugnabile. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

#### ART.24

##### Norme finali

Il presente statuto e le sue eventuali modifiche deve essere approvato dall'Assessorato regionale competente, ove il Confidi ne richieda l'accreditamento.

Per quanto altro non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge di cui all'art.2511 e seguenti del codice civile e si applicano le norme di legge che disciplinano la materia ed in particolare l'art.13 Decreto Legge 30 settembre 2003 n.269 convertito con modifiche dalla Legge di conversione 24 novembre 2003 n.326 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Firmato in originale: - Cascio Mario Signorello ng -  
Dr.Filomena Greco Notaio - Vi è il sigillo.

Handwritten signature or stamp on the right margin.

**DELIBERA**

- 1) -di spostare la voce di bilancio da passivo n.20 - debiti verso la clientela (depositi cauzionali) alla voce n.120 - riserve (fondi rischi indisponibili);
  - 2) -di riformulare lo Statuto sociale per adeguamento alla normativa vigente;
  - 3) -di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per dare esecuzione all'assunta delibera, autorizzandolo ad apportare ogni occorrente modifica ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.
- Esaurita la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove e minuti ventotto.

Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico della società ed ammontano a complessivi Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero).

Richiesto,  
io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, e, in parte, completato a mano da me Notaio su due fogli, per cinque facciate e quanto fin qui della sesta, e da me letto, unitamente agli allegati, al comparente che, interpellato, l'approva.  
Il presente atto viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti ventotto.

Firmato in originale: - Cascio Mario Signorello nq -  
Dr.Filomena Greco Notaio - Vi è il sigillo.

La presente copia composta di *sessantasette fogli*

è conforme all'originale presente presso questo studio

Si rilascia per *gli usi consentiti*

Enna, li

19 NOV. 2020

*Dr. Filomena Greco*

